

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1844-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE VENANZETTI)

Comunicata alla Presidenza il 24 ottobre 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per l'acquisizione e la manutenzione di prodotti ad alta tecnologia

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Commercio con l'Estero

col Ministro della Difesa

col Ministro per la Funzione Pubblica

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

(V. Stampato Camera n. 1768)

*approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) della
Camera dei deputati nella seduta del 22 maggio 1986*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 giugno 1986*

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1844 introduce importanti modifiche nella disciplina della contabilità di Stato e della gestione e controllo del bilancio, allo scopo di rendere più efficiente la pubblica amministrazione, particolarmente in alcuni suoi settori. Si tratta precisamente delle Amministrazioni delle poste e telecomunicazioni, dei trasporti e della ricerca scientifica; Amministrazioni che richiedono, e dovrebbero richiedere sempre più, servizi e strumenti di alta tecnologia, per operare più efficacemente al servizio della collettività, e a costi minori.

L'esigenza di queste modifiche legislative era emersa pressantemente già da tempo, essendo indispensabile, per acquisire mezzi di alta tecnologia, studiati appositamente per singole amministrazioni dello Stato, disporre di una grande libertà di manovra contrattuale, per impegnare e incentivare adeguatamente le industrie interessate. Queste industrie infatti, per essere in grado di fornire quanto richiesto, devono svolgere costose attività preliminari di ricerca, devono sviluppare prototipi e sperimentarli, in sintesi, devono investire ingenti capitali — per i quali ovviamente occorrono garanzie di rendimento finanziario — senza però che possa essere certo e ben definito, già dall'inizio, il risultato e la conseguente produzione su scala industriale.

Il pressante impulso di questa esigenza si era fatto sentire già negli anni '70, tanto che con la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante « Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore », si diede delega al Governo (articolo 11) per disciplinare con legge il ricorso a « contratti di ricerca », (contratti che erano pensati in funzione di progetti di ricerca da approvare precedentemente da parte del CIPI: articolo 10 della legge stessa). Ma il Governo non utilizzò questa delega legislativa (che scadeva dopo soli sei mesi).

Si tratta quindi ora di riprendere e portare a termine questo compito legislativo, proposto oggi dal Governo in via di legislazione diretta con il disegno di legge n. 1768, presentato alla Camera ed ora al nostro esame. Si tratta di un compito legislativo di notevole portata — considerando i risultati che si spera di conseguire — un compito per il quale alla Camera è stato già svolto un lavoro approfondito, che ha portato a introdurre importanti modifiche al testo del Governo, con il consenso di tutte le parti politiche.

* * *

Il provvedimento stabilisce anzitutto, all'articolo 1, l'esonero dalle procedure concorrenziali (per la scelta del contraente) quando le pubbliche amministrazioni devono commissionare programmi di ricerca, sviluppo di prototipi e sperimentazioni sui prototipi stessi. In sostanza qui si prevede una delegificazione, in quanto una disciplina che regoli il procedimento di ricerca e di scelta del contraente è pur sempre necessaria; ma essa viene rimessa alla sede amministrativa (articolo 1, comma 3): in concreto è autorizzato a questo compito normativo il Ministro del tesoro con suoi decreti da emanare di concerto con i Ministri competenti. Tuttavia l'articolo 2 detta alcuni principi fondamentali di disciplina dei contratti, specialmente circa la determinazione e il pagamento del prezzo o dei prezzi parziali (prevedendo anche fissazione di prezzi provvisori). Sono contenuti negoziali non facili da definire: rappresentano una obiettiva difficoltà per le amministrazioni pubbliche, difficoltà che devono cioè nondimeno essere superate per poter instaurare questo particolare tipo di rapporti giuridici.

L'articolo 3 disciplina la delicata materia della titolarità dei diritti di privativa industriale connessi con lo sfruttamento dei risultati della ricerca.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 4 disciplina obblighi e poteri delle pubbliche amministrazioni nella fase successiva alla conclusione della ricerca, conferendo una prelazione, per l'attività industriale di produzione, al contraente che ha effettuato la ricerca. Questo articolo, al comma 3, estende la trattativa privata anche agli acquisti di prodotti già sul mercato, a prescindere cioè da ogni programma di ricerca e sperimentazione. In pratica conferma quanto sembra già avvenire nella prassi; è comunque auspicabile che in sede di applicazione della futura legge si dia un'interpretazione restrittiva al comma 3, quanto alla sua area di applicazione, che è delimitata dall'ambito dei rapporti disciplinati dalla legge stessa. Ciò risulta del resto anche dall'ultimo comma dell'articolo 4, che esplicita quanto poteva dedursi già dal contesto della legge: anche per i contratti istitutivi dei rapporti ulteriori e collaterali (rispetto all'oggetto principale della legge) si applicano le disposizioni innovative della legge (in pratica degli articoli 1 e 2).

L'articolo 5 stabilisce una deroga al regime generale in fatto di parere, prevedendo una fattispecie assimilabile a silenzio-assenso se l'organo consultivo non si pronuncia entro sessanta giorni.

A questo articolo alla Camera è stato premesso un comma (su emendamento di provenienza del Gruppo comunista) che prevede una forma di coordinamento centralizzato presso la Presidenza del Consiglio. Tale esigenza di coordinamento era stata più volte sollevata da parte dei deputati comunisti, i quali ciò nondimeno, a conclusione dell'esame alla Camera, hanno ritenuto che la formulazione da loro proposta, e approvata dalla Commissione, costituisca una soluzione provvisoria, in attesa dei risultati di esperienza nell'applicazione della legge.

L'articolo 6 prevede una forma di contratto preliminare, in caso di urgenza, qualora non si possa attendere la stipulazione definitiva. Tuttavia l'autorizzazione data in anticipo dal Ministro competente può comprendere solo una parte del contenuto del futuro contratto definitivo.

L'articolo 7 prevede pagamenti parziali anticipati in deroga alle norme generali di contabilità di Stato, con una formulazione che si è adeguata ai suggerimenti della Corte dei conti.

Gli articoli 8 e 9 prevedono discipline particolari per la revisione prezzi e per i contratti con l'estero (notare, a questo proposito, che la futura legge non costituirà infrazione alla Direttiva CEE in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture, recepita con la legge 30 marzo 1981, n. 113, dato che la Direttiva non esige procedure concorrenziali quando si tratta di contratti di ricerca, studio e sperimentazione).

L'articolo 10 è una norma di chiusura (fa rinvio alle disposizioni generali per quanto non disposto dalla futura legge). L'articolo 11 detta la disciplina transitoria per i rapporti in corso. L'articolo 12 è stato aggiunto alla Camera e stabilisce una informativa al Parlamento.

Alla Camera l'iter del disegno di legge n. 1768 ha subito un notevole ritardo, per una interferenza con l'iter del disegno di legge Camera n. 1197 (Senato n. 905) recante « Provvedimenti per l'area tecnico-amministrativa della difesa », che al titolo I contiene una normativa assai prossima a quella del disegno di legge in esame, ma limitata all'ambito di attività dell'Amministrazione della difesa.

Infatti, il 25 ottobre 1984, subito dopo la relazione iniziale, su proposta del Governo l'esame del disegno di legge n. 1768 fu sospeso, con l'intesa che il Governo stesso avrebbe presentato emendamenti al disegno di legge Senato n. 905 tali da estenderne l'area di applicazione a tutte le pubbliche amministrazioni, rendendo quindi non più necessario portare a termine l'iter del medesimo disegno di legge n. 1768. In effetti, gli sviluppi parlamentari hanno deciso diversamente: l'esame del disegno di legge n. 1768 riprese alla Camera il 27 marzo 1985 con una dichiarazione del Governo che informava della contrarietà manifestatasi in Senato ad ampliare l'area di applicazione del disegno di legge n. 905 e avvertiva che il Governo stesso riteneva quindi necessario riprendere e concludere l'esame del disegno

di legge n. 1768, come di fatto poi avvenne nel maggio scorso.

Il testo pervenuto dalla Camera sembra adeguatamente perfezionato e ben formulato, tanto da indurre a tradurlo in legge senza modifiche. È di conforto a questa conclusione anche il parere favorevole che sul progetto iniziale ebbe ad esprimere la Corte dei conti, la quale già nella Relazione al Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1980 aveva suggerito le soluzioni legislative contenute nel provvedimento, in relazione alle molte difficoltà operative incontrate dalle pubbliche amministrazioni nel settore dell'alta tecnologia. In tal senso si

è espressa anche la 6^a Commissione. Non mi resta quindi che raccomandare l'approvazione di un provvedimento che costituisce il massimo contributo che poteva essere dato, sul piano legislativo, per agevolare le pubbliche amministrazioni nei loro sforzi di valersi delle attività di ricerca e dei conseguenti prodotti di alta tecnologia, anche se — come è stato detto già alla Camera — è ovvio che gli snellimenti procedurali per i progetti di tecnologia avanzata non possono supplire alle carenze organizzative più generali della pubblica amministrazione.

VENANZETTI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore FERRARI-AGGRADI)

23 ottobre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime — a maggioranza — parere favorevole trattandosi di normativa che non arreca alcun aggravio di oneri, direttamente o indirettamente, a carico del bilancio dello Stato ovvero dei bilanci degli Enti compresi nel settore pubblico allargato.

La Commissione bilancio tuttavia ritiene di dover sottolineare che numerosi profili normativi contenuti nel testo in esame, concernenti le procedure contrattuali dello Stato, presentano, in via generale, riflessi non secondari dal punto di vista sia della gestione che del controllo della spesa pubblica e che, pertanto, su questo terreno è auspicabile che per l'avvenire si rifletta con grande attenzione sull'opportunità che questa materia venga deferita anche all'esame della stessa Commissione bilancio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, per soddisfare le proprie esigenze di conoscenza ai fini dell'acquisizione di materiali, impianti, macchinari ed apparecchiature di alta tecnologia sono autorizzate a stipulare, a seguito di trattativa privata preceduta da un confronto concorrenziale, contratti di ricerca e di sviluppo di prototipi con le università, il Consiglio nazionale delle ricerche, gli istituti pubblici di ricerche, nonché con imprese o associazioni, anche temporanee, di imprese, aventi adeguata capacità tecnologica, previamente accertata dall'amministrazione committente.

2. Qualora la natura delle prestazioni o altre circostanze rendano non conveniente il confronto concorrenziale di cui al comma 1, può procedersi direttamente alla trattativa privata con i soggetti di cui allo stesso comma 1. Le determinazioni delle amministrazioni devono, in tal caso, essere adottate con espressa motivazione.

3. Le procedure ed i criteri per il confronto di economicità e di convenienza delle proposte e delle offerte formulate dai soggetti pubblici e privati di cui al comma 1 sono stabiliti con decreti del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri competenti.

4. Per le associazioni temporanee di imprese si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 30 marzo 1981, n. 113.

5. I programmi di ricerca e di sviluppo di cui al comma 1 possono essere suddivisi in fasi e comprendono lo studio, avuto riguardo alla caratteristica di beni da produrre o da sviluppare, la individuazione dei sistemi, la progettazione, la produzione di prototipi e la sperimentazione sugli stessi.

6. La presente legge non si applica ai contratti di ricerca disciplinati dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Art. 2.

1. Il prezzo contrattuale è determinato preventivamente « a corpo » in modo forfettario; ove ciò non sia possibile o conveniente, il prezzo è determinato « a misura » e in contraddittorio con l'impresa sulla base di dettagliata analisi di costo secondo metodologie emanate dalle amministrazioni committenti.

2. Qualora la particolare complessità ed originalità delle prestazioni richieste non permetta la determinazione preventiva del prezzo secondo quanto previsto dal comma 1, esso sarà fissato in via provvisoria e definito successivamente « a misura » in base ai costi accertati. In quest'ultimo caso il contratto deve indicare i costi riconoscibili, i criteri per la valutazione dei costi, il limite massimo di spesa entro il quale deve essere contenuta la commessa nonché le modalità di intervento dell'amministrazione per l'accertamento di detti costi. Qualora nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali occorra apportare aggiornamenti e varianti al contratto, si applica la procedura prevista dall'articolo 3 della legge 22 marzo 1975, n. 57.

3. Sui costi determinati « a misura » si aggiunge una equa percentuale di maggiorazione da fissare in contratto che tenga conto degli oneri finanziari di commessa e del profitto di impresa.

4. I contratti di ricerca possono prevedere premi di incentivazione alla impresa per il raggiungimento di risultati superiori a quelli ipotizzati od anche per riduzione dei termini di esecuzione. In tale caso, nei contratti devono essere prestabiliti anche i criteri oggettivi per la determinazione della misura dei premi di incentivazione.

5. I contratti da stipularsi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 devono prevedere il termine entro il quale la ricerca e lo sviluppo deve concludersi, restando salva la fa-

coltà dell'amministrazione di concordare con la parte contraente termini suppletivi in relazione all'intervenuta evoluzione tecnica del progetto iniziale.

6. Qualora la prestazione contrattuale preveda l'esecuzione di due o più fasi di cui al comma 5 dell'articolo 1, il contratto deve stabilire, anche, il termine di esecuzione e il prezzo di ciascuna fase, nonchè la facoltà dell'amministrazione di recedere dal contratto a conclusione di ciascuna fase, verso ristoro all'altra parte, in relazione alla prevista esecuzione dell'intero programma oggetto del contratto, delle spese da essa anticipate, dei costi effettivamente sostenuti e del profitto di impresa.

7. L'esecuzione di ciascuna fase del programma costituisce titolo valido per il pagamento del prezzo parziale riferito alla fase medesima.

Art. 3.

1. L'amministrazione committente acquisisce il diritto allo sfruttamento pieno ed esclusivo dell'invenzione industriale e di ogni altro risultato che derivi dalla ricerca di cui all'articolo 1 della presente legge. Quando le esigenze dell'amministrazione lo consentano, tale diritto può essere ceduto preferendo, a parità di condizioni, l'impresa che ha eseguito la ricerca. In tal caso l'amministrazione potrà comunque utilizzare i risultati di ricerca, senza ulteriori oneri, ai fini della produzione di beni occorrenti all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali.

Art. 4.

1. Per le produzioni basate sui risultati di ricerca l'amministrazione è tenuta, a parità di condizioni offerte da altre imprese, ad affidarne l'esecuzione alla stessa impresa che ha effettuato la ricerca.

2. L'attività di ricerca può proseguire anche nel corso della fase di produzione per il miglioramento dei beni oggetto del contratto; in tale caso il corrispettivo della

ricerca deve essere tenuto distinto da quello relativo alla produzione.

3. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113, per l'acquisizione di prodotti ad elevata tecnologia, già disponibili sul mercato nelle caratteristiche richieste, può procedersi a trattativa privata con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1, della presente legge.

4. L'amministrazione è altresì autorizzata a procedere a trattativa privata, alle condizioni e con le modalità previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 1, per l'affidamento dei servizi di manutenzione e di revisione nonchè per le forniture di serie di prodotti indispensabili al completamento, al funzionamento ed alla efficienza dei materiali, impianti, macchinari ed apparecchiature di alta tecnologia.

5. Per i contratti stipulati ai sensi del comma 4, l'amministrazione, per esigenze funzionali, può richiederne all'altro contraente l'ulteriore esecuzione, alle stesse condizioni, prima che essi siano rinnovati o sostituiti da altri per l'anno successivo; in tale caso, le condizioni tecnico-economiche del contratto scaduto regolano provvisoriamente i rapporti tra le parti fino alla definizione del nuovo contratto.

6. Le norme contrattuali e di pagamento previste dalla presente legge si applicano parimenti alle fattispecie contrattuali di cui ai commi 1, 3 e 4.

Art. 5.

1. Ai fini del coordinamento dei programmi di ricerca e sviluppo e delle conseguenti direttive di indirizzo per la razionale utilizzazione dei risultati conseguiti e la prevenzione di eventuali disarmonie o duplicazione degli stessi programmi o parti di essi, i contratti di cui all'articolo 1 sono trasmessi almeno trenta giorni prima della definitiva approvazione alla Presidenza del Consiglio presso la quale può essere costituito un apposito comitato tecnico operativo.

2. Gli organi consultivi che, in base alle vigenti disposizioni, devono pronunciarsi sui progetti di contratto di cui alla presente legge, sono tenuti ad emettere il parere entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alla conclusione della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente all'amministrazione richiedente.

3. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, le procedure amministrative riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato. Nel caso in cui venga disposto un supplemento di istruttoria, il parere va definitivamente reso entro sessanta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'organo adito, della notizia o degli atti richiesti.

Art. 6.

1. Per motivi di urgenza, il Ministro può autorizzare, prima che sia intervenuta la definitiva stipulazione del contratto e nel limite massimo del 25 per cento dell'importo presunto della commessa, l'impresa prescelta all'esecuzione di determinate prestazioni previste nel relativo progetto di contratto — da specificare in apposito atto negoziale accettato e sottoscritto dall'impresa stessa — alle medesime condizioni tecniche ed economiche indicate nel progetto di contratto.

2. L'atto negoziale di cui al comma precedente è sottoposto al preventivo parere dell'organo consultivo che deve pronunciarsi sul progetto di contratto. Il relativo provvedimento autorizzativo costituisce titolo giuridico per l'assunzione dell'impegno della spesa a carico del bilancio e per i conseguenti pagamenti.

Art. 7.

1. In relazione agli oneri finanziari da sostenersi dall'altro contraente per l'approntamento delle attrezzature e per l'acquisto di materiali, necessari per l'esecuzione delle

prestazioni contrattuali, l'amministrazione può corrispondere, in deroga all'articolo 12, quarto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, a titolo di anticipazione e senza il pagamento di interessi, parte del prezzo contrattuale in misura non superiore al 50 per cento, verso prestazione di idonee garanzie.

2. La misura dell'anticipazione, i termini e le modalità per il relativo recupero nonchè le forme di garanzia sono stabiliti nel contratto. Della determinazione dell'amministrazione di concedere l'anticipazione deve essere data, tuttavia, tempestiva notizia all'impresa perchè ne tenga conto nella formulazione dell'offerta.

3. Per il pagamento degli acconti e del saldo contrattuale, nonchè dei corrispettivi derivanti dalle anticipate prestazioni ai sensi dell'articolo 6, l'amministrazione è tenuta ad emettere i relativi titoli di spesa entro trenta giorni dalla redazione in contraddittorio dei documenti prescritti.

4. In caso di mancato rispetto del termine indicato nel comma 3, il contraente ha diritto sulle somme dovutegli alla corresponsione degli interessi, al tasso e con le procedure di cui agli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, quale risulta integrato dall'articolo 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, salvo che il ritardo non dipenda da fatti imputabili al contraente stesso ovvero il pagamento sia stato sospeso in seguito ad atti impeditivi notificati da terzi o da altre amministrazioni.

Art. 8.

1. La revisione dei prezzi riguardanti i contratti per i quali il prezzo sia determinato « a misura » deve essere prevista in base ad un meccanismo di aggiornamento del corrispettivo che rifletta le variazioni intervenute, successivamente alla data dell'offerta, nei costi dei materiali e della manodopera e, nel caso di acquisti di materiali da effettuarsi all'estero da parte del contraente, anche alle variazioni dei cambi. Per i contratti il cui prezzo sia determinato « a

corpo », la revisione è operante per la parte eccedente il 5 per cento di detto prezzo contrattuale.

2. Il calcolo del compenso revisionale è effettuato tenendo conto dello sviluppo esecutivo risultante dal programma dei lavori all'uopo predisposto.

3. Nel caso di interruzione temporanea o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per fatti imputabili al contraente, è tenuto fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal programma.

4. Qualora sia stata concessa l'anticipazione di cui al comma 1 dell'articolo 7, ovvero ai sensi dell'articolo 12, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, dal calcolo revisionale è escluso l'importo dell'anticipazione concessa, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di emissione del relativo titolo di spesa e quella del recupero, parziale o totale, dell'anticipazione stessa.

5. Per la corresponsione di quanto dovuto a titolo di compenso revisionale si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 1974, n. 700, e all'articolo 2 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

Art. 9.

1. Salvo quanto stabilito dalla legge 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni, per l'acquisizione sui mercati esteri di materiali, impianti, macchinari ed apparecchiature di alta tecnologia, da effettuarsi presso imprese, governi ed altri organismi pubblici, con l'intermediazione degli addetti commerciali e, per l'amministrazione della difesa, dagli assistenti amministrativi degli addetti militari, navali ed aeronautici, si applicano le norme del diritto esterno e le corrispondenti clausole d'uso sul mercato internazionale.

2. Alla stipulazione dei contratti di cui al comma 1 provvedono i soggetti ivi indicati, sulla base di apposita autorizzazione ministeriale, che costituisce anche atto di impegno, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti. Non si applicano le di-

sposizioni contenute nell'articolo 5 della presente legge e negli articoli 6, secondo comma, e 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

3. I pagamenti relativi ai contratti di cui al presente articolo possono essere effettuati, sulla base dei titoli giustificativi dei crediti documentati, direttamente dall'amministrazione centrale ovvero, previa rimessa dei fondi occorrenti, dai soggetti indicati nel comma 1, i quali, per tali adempimenti, sono assoggettati alla norma prevista per i funzionari delegati.

4. Il termine di cui al sesto comma dell'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è fissato in sei mesi decorrenti dalla data di acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1 dei documenti giustificativi.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche alle situazioni non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di esecuzione, nonché le norme speciali vigenti per le singole amministrazioni e, per i rapporti negoziali, all'occorrenza, le norme del codice civile, salvo che non si tratti di contratti riguardanti l'attuazione di programmi di collaborazione multinazionale, anche se coordinati da agenzie o enti plurinazionali appositamente costituiti, ai cui rapporti si applica l'ordinamento esterno prescelto nei programmi o, in mancanza, quello dello Stato in cui gli accordi sono stati conclusi.

Art. 11.

1. Per tutti i contratti in corso d'esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge sono applicabili, nei riguardi delle prestazioni ancora da eseguire, le disposi-

zioni di cui all'articolo 3, all'articolo 7, commi 3 e 4, ed all'articolo 8.

2. Si applicano, altresì, le disposizioni relative all'obbligo del segreto contenute nel regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e nella legge 24 ottobre 1977, n. 801, per quanto riguarda le attività disciplinate dalla presente legge.

Art. 12.

1. Annualmente, con le relazioni alle tabelle degli stati di previsione della spesa dei rispettivi dicasteri, i Ministri informano il Parlamento sui programmi attuati ai sensi della presente legge.